

Per consentire il versamento, mediante il modello ‘F24 Enti pubblici’, delle suddette somme, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“260E” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione - art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”**

In sede di compilazione del modello ‘F24 Enti pubblici’:

- il campo “*sezione*” è valorizzato con “Erario (F)”;
- il campo “*estremi identificativi*” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “*riferimento B*” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “*riferimento A*” non è valorizzato.

Inoltre, per consentire il versamento, con esclusione della compensazione, mediante il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“2600” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione - art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.**

In sede di compilazione del modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’, nella sezione “*Erario ed altro*”:

- il campo “*tipo*” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “*elementi identificativi*” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A..

IL DIRETTORE CENTRALE

